

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL
D'ARNO

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE
E
DELLA RAPPRESENTANZA
DELLA POPOLAZIONE

(Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 110 del 30.11.2009 -divenuto
esecutivo in data 24.12.2009)

modifiche

TITOLO I

CAPO I – OBIETTIVI, SOGGETTI E FORME DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Finalità e forme della partecipazione

Art. 2 – Organismi partecipativi

TITOLO II

FORME DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – ISTANZE, INTERPELLANZE POPOLARI

Art.3 – Soggetti

Art. 4 – Istanze

Art. 5 – Interpellanze popolari

CAPO II – PETIZIONI

Art. 6 – Petizioni

Art. 7 – Istruttoria ed esame delle petizioni

Art. 8 – Decisione e comunicazione della petizione

CAPO III – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art.9 – Consultazione popolare -Finalità e promozione della Consultazione popolare

Art.10 – Ambito e risultati della Consultazione

Art. 11 – Tipo di Consultazione

Art.12 – Assemblee consultive

Art. 13 – Questionari

Art. 14 – Mezzi informatici

Art. 15 – Audizioni pubbliche

TITOLO III

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – CONSULTE DI FRAZIONE

Art. 16 – Istituzione

Art. 17 – Compiti e finalità

Art. 18 – Elezioni dei componenti delle Consulte di Frazione

Art. 19 – Operazioni di voto

Art. 20 – Coordinatore della Consulta

Art. 21 – Validità delle sedute

Art. 22 – Assemblee di Frazione

Art. 23 – Durata in carica delle Consulte

Art. 24 – Consultazione della popolazione

Art. 25 – Consultazione delle Associazioni

CAPO II – TAVOLI DI CONCERTAZIONE

Art. 26 – Compiti e finalità

CAPO III – CONSULTE COMUNALI TEMATICHE

Art. 27 – Istituzione

Art. 28 – Organi delle Consulte

Art. 29 – Presidente e Segretario

Art. 30 – Funzionamento dell'Assemblea

Art. 31 – Svolgimento della seduta dell'Assemblea

Art. 32 – Decadenza, dimissioni, durata in carica

Art. 33 – Mezzi

Art. 34 – Compiti dell'Amministrazione

Art. 35 – Composizione e nomina dei componenti l'Assemblea della Consulta comunale politiche ambientali

Art. 36 – Composizione e nomina dei componenti l'Assemblea della Consulta comunale sport

Art. 37 – Composizione e nomina dei componenti l'Assemblea della Consulta comunale cultura

Art. 38 – Composizione e nomina dei componenti l'Assemblea della Consulta comunale degli stranieri e apolidi

Art. 39 – Composizione e nomina dei componenti la Consulta comunale dei giovani

Art. 40 – Composizione e nomina dei componenti la Consulta del volontariato

TITOLO IV

Art. 41 – Entrata in vigore

TITOLO I

CAPO I

Obiettivi, soggetti e forme della partecipazione

Art. 1

Finalità e forme della partecipazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni del Titolo V dello Statuto Comunale, persegue gli obiettivi indicati dalla **Legge Regionale Toscana n. 46 del 02.08.2013**, promuovendo, valorizzando e garantendo la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

2. Il Comune si prefigge di realizzare le finalità indicate al comma precedente attraverso le seguenti forme di partecipazione:

- a) istanze;
- b) petizioni;
- c) interpellanze popolari;
- d) Consultazioni della popolazione.

3. Tutte le forme di partecipazione disciplinate dal presente regolamento hanno come presupposto il diritto del cittadino all'informazione. In tal senso la predisposizione di adeguati strumenti d'informazione e/o di specifiche forme di comunicazione al cittadino è obbligatoriamente parte integrante dell'attività del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Art. 2

Organismi partecipativi

1. Per l'attuazione di quanto indicato al precedente Art. 1, sono indicati i seguenti organismi partecipativi:

- a) Popolazione;
- b) Consulte di Frazione;
- c) Assemblee di Frazione
- d) Consulte Comunali Tematiche
- e) Tavoli di concertazione.

TITOLO II

Forme di partecipazione

CAPO I

Istanze, interpellanze popolari

Art. 3

Soggetti

Possono proporre istanze ed interpellanze, secondo quanto indicato negli Articoli seguenti:

- a) coloro che siano residenti nel Comune di Montopoli in Val d'Arno;
- b) coloro che, pur non residenti, abbiano nel Comune di Montopoli in Val d'Arno la sede principale dei propri interessi ed affari;
- c) coloro che, diversi dai soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b), abbiano con il Comune di Montopoli in Val d'Arno una relazione qualificata ed attuale, ancorché temporanea, per rapporti economici, morali, sociali o familiari.

Art. 4

Istanze

1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione Comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.
2. Le istanze, sottoscritte senza formalità di autenticazione dal presentatore o dai presentatori, che dovranno essere comunque identificati, vanno indirizzate al Sindaco e per conoscenza ai Capigruppo del Consiglio Comunale.
3. In esito all'istanza, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta da parte del Sindaco o del funzionario competente.

Art. 5

Interpellanze popolari

1. L'interpellanza popolare è lo strumento con il quale il cittadino singolo o associato, chiede di conoscere motivi o intendimenti circa provvedimenti di competenza dell'amministrazione comunale.
2. Le interpellanze devono riferirsi a fatti specifici e concreti nei quali si evidenzia un interesse pubblico e possono essere corredate dalla documentazione ritenuta necessaria. Sono assolutamente escluse le questioni di carattere privato.
3. Le interpellanze popolari sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori che dovranno essere comunque identificati.
Le interpellanze vanno indirizzate al Sindaco e per conoscenza ai Capigruppo del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco provvede direttamente sulle interpellanze tramite gli Uffici e Servizi comunali competenti, assicurando una risposta scritta all'interpellante entro 30 giorni dalla presentazione.

CAPO II

Petizioni

Art. 6

Petizioni

1. La petizione consiste in una richiesta collettiva rivolta al Comune per l'adozione di un provvedimento amministrativo di pubblico interesse, avente portata generale.
2. La petizione deve essere sottoscritta da cittadini residenti del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, in un numero non inferiore al 3% dei residenti.
3. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa, senza formalità di autenticazione.
4. La petizione viene presentata al Comune da almeno 3 sottoscrittori che, in qualità di promotori, costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione. In mancanza di espressa indicazione si considerano promotori i primi tre sottoscrittori della petizione.

Art. 7

Istruttoria ed esame della petizione

1. Previo esame istruttorio secondo le disposizioni sul procedimento amministrativo, la petizione viene esaminata dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze, che dovranno decidere, in forma espressa, se accoglierla, respingerla o emendarla.

Art. 8

Decisione e comunicazione della petizione

1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata ed espressa decisione nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della petizione, del cui contenuto ne verrà data comunicazione ai promotori.

CAPO III

Consultazione popolare

Art. 9

Finalità e promozione

1. La Consultazione popolare è finalizzata a qualificare i percorsi, strutturandosi all'interno dei relativi processi, attraverso i quali si formano le decisioni politico-amministrative.
2. La Consultazione popolare può essere promossa dal Sindaco per iniziativa diretta, dal Consiglio Comunale, o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le Consultazioni elettorali o quando sia stata indetta una Consultazione referendaria, anche locale.

Art. 10

Ambito e risultati

1. La Consultazione viene promossa per conoscere gli orientamenti della popolazione o di parte di essa su tematiche specifiche di competenza locale.
2. I risultati della Consultazione devono essere esaminati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione, senza tuttavia che vi sia un formale dovere di conformarvisi.

Art. 11

Tipi di Consultazione

1. La Consultazione può svolgersi attraverso:
 - a) assemblee consultive;
 - b) questionari o quesiti;
 - c) impiego di strumenti informatici;
 - d) audizioni pubbliche;
 - e) sondaggi di opinione, la cui effettuazione è affidata ad una commissione consiliare ovvero ad una ditta specializzata;
 - f) altre forme, di volta in volta individuate dal soggetto proponente.
2. La scelta della forma di Consultazione, affidata al soggetto proponente, tiene conto della materia cui si riferisce la Consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

Art. 12

Assemblee consultive

1. L'Assemblea consultiva, ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, si tiene in luogo aperto al pubblico ove è consentito l'accesso a chiunque sia interessato.
2. Nel corso dell'Assemblea, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal soggetto proponente la Consultazione, è ammesso il libero confronto tra Amministrazione Comunale, partecipanti all'Assemblea, nonché, eventualmente, esperti all'uopo individuati.
3. Le conclusioni dell'Assemblea vengono documentate e trasmesse all'Amministrazione Comunale.

Art. 13

Questionari

1. I questionari sono predisposti a cura degli uffici e servizi comunali competenti o da una ditta specializzata.
2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte a soluzioni preformulate.
3. I soggetti proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro dei questionari.

Art. 14

Mezzi informatici

La partecipazione dei cittadini alle attività dell'ente è assicurata anche attraverso il forum presente sul sito

web istituzionale, in relazione al quale è compito della Giunta Comunale l'approvazione delle caratteristiche operative e funzionali degli applicativi tecnologici.

Art. 15

Audizioni pubbliche

1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può essere promossa un'audizione pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza assoluta, del Consiglio comunale.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione alla quale prendono parte le Amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano previamente stati invitati.
3. La convocazione dell'audizione è disposta mediante idonee forme di pubblicità.
4. L'atto che dispone l'audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.
5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale.
7. Delle conclusioni dell'audizione l'Amministrazione Comunale dovrà tenerne conto, motivando le ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle stesse, in ogni caso senza un formale dovere di conformarvisi.

TITOLO III

Organismi di partecipazione

Capo I

Consulte di Frazione

Art. 16

Istituzione

1. In conformità e per il raggiungimento dei fini previsti dall'Articolo 55 dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti Consulte di Frazione
Consulta di Frazione n. 1, Montopoli Capoluogo
Consulta di Frazione n. 2, San Romano
Consulta di Frazione n. 3, Capanne
Consulta di Frazione n. 4, Casteldelbosco
Consulta di Frazione n. 5, Marti

Art.17

Compiti e finalità

1. Le Consulte di Frazione hanno il compito di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Sono attribuiti alle Consulte di Frazione i seguenti compiti:
 - valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio della Frazione;
 - promuovere e coordinare momenti di incontro, confronto, discussione con i cittadini della Frazione;
 - sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti nella Frazione;
 - esprimere pareri preventivi richiesti dall'Amministrazione Comunale;
 - elaborare ogni anno una relazione delle necessità e degli obiettivi principali da attuare nella Frazione e da inviare al Sindaco e ai Capigruppo **del Consiglio Comunale** entro il 30 settembre di ogni anno affinché venga tenuta in considerazione nella fase di formazione del Bilancio di previsione annuale e triennale;
 - convocare assemblee per la pubblica informazione e discussione dei problemi inerenti la Frazione di cui la Consulta dovrà farsi portavoce presso l'Amministrazione Comunale.

Art. 18

Elezioni dei Componenti delle Consulte di Frazioni

1. I Componenti delle cinque Consulte di Frazione, in un numero compreso tra 5 e 11, sono eletti, previa autocandidatura, dai cittadini residenti nella Frazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. E' possibile candidarsi in un'unica Frazione.

2. Prima della data stabilita per le elezioni, il Sindaco, mediante avviso pubblico, convoca un'Assemblea in ciascuna Frazione.

Le auto-candidature, aperte a tutti i cittadini residenti nel Comune di Montopoli in Val d'Arno, potranno essere espresse anche in apertura di Assemblea o *previa domanda scritta da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune.*

Le Associazioni, iscritte all'Albo Comunale, per la frazione in cui hanno la sede, possono candidare un proprio rappresentante, purchè residente nella frazione stessa.

3. L'Assemblea nella sua autonomia è chiamata:

-a formare la lista dei candidati, **che al proprio interno deve garantire la presenza di candidati di entrambi i generi;**

-a definire il numero dei componenti la Consulta di Frazione, che in ogni caso dovrà essere dispari;

-a nominare un comitato elettorale composto da un presidente e da due scrutatori.

4. Non possono essere nominati membri del comitato elettorale coloro che hanno proposto la propria candidatura a rappresentante della Consulta di Frazione.

5. Non possono essere eletti a Componenti della Consulta:

-i Consiglieri, gli Assessori ed i dipendenti del Comune;

-coloro che ricoprono altre cariche in aziende ed istituzioni del Comune;

-coloro che non possono ricoprire la carica di amministratore comunale, ad eccezione del limite di età.

Art. 19

Operazioni di voto

1. Verrà istituito un seggio elettorale per ogni Frazione costituito come indicato all'Art. 18.

2. Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda con l'elenco prestampato dei candidati in ordine alfabetico. Il voto è segreto ed anonimo. Si possono esprimere un massimo di due preferenze, **a condizione che in tale ipotesi siano indicate preferenze di entrambi i generi.**

Terminate le operazioni di voto, si procede immediatamente allo scrutinio.

3. Alle operazioni di scrutinio, che saranno effettuate dal comitato elettorale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di elezioni.

4. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più candidati avrà la precedenza quello più anziano d'età. Nel caso in cui i candidati eletti risultino sproporzionati nel genere, sarà data la priorità non all'età ma al genere meno rappresentato.

5. terminate le operazioni di scrutinio viene redatto un verbale nel quale vanno indicati:

il numero dei votanti, il numero dei voti validi, di schede bianche e nulle, l'elenco dei candidati con i rispettivi voti.

6. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Comitato elettorale e dagli scrutatori e consegnato, insieme al plico contenente le schede, al Segretario Comunale.

7. Ai componenti del Comitato elettorale non verrà corrisposto alcun compenso.

8. Il Consiglio Comunale prende atto del verbale con i risultati delle elezioni.

9. I cittadini chiamati a far parte delle Consulte eserciteranno le proprie funzioni gratuitamente, nell'interesse esclusivo delle frazioni e dell'intera comunità.

10. Nel caso che un membro della Consulta non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dal Coordinatore della Consulta.

11. In caso di decadenza, la Consulta provvede alla surroga con il primo dei non eletti o, in caso di assenza, garantendo la massima partecipazione dei cittadini.

Art. 20

Coordinatore della Consulta

1. I componenti delle Consulte, con votazione segreta, nomineranno al proprio interno, nel corso della prima riunione convocata dal Sindaco, un Coordinatore ed un Vice Coordinatore. Il Coordinatore tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale.
2. I nominativi verranno comunicati al Sindaco che provvederà ad informare il Consiglio Comunale.
3. Anche avvalendosi delle strutture comunali per l'attività di convocazione, il Coordinatore convoca e presiede la Consulta e le Assemblee di Frazione, con un anticipo, rispettivamente, di 5 e 15 giorni.
4. Il Coordinatore convoca la Consulta quando lo ritenga necessario e quando lo richieda il Sindaco.
5. La Consulta verrà convocata anche nel caso in cui sia richiesto da almeno un terzo dei componenti (arrotondato all'unità superiore) o da almeno dieci cittadini della Frazione.
6. Alle riunioni della Consulta potranno partecipare il Sindaco e/o gli Assessori con deleghe nelle materie trattate e i Consiglieri Comunali senza diritto di voto.
7. Il Coordinatore può essere revocato con votazione espressa dalla Assemblea della Consulta.
8. Per ogni riunione della Consulta verrà redatto un verbale. I verbali redatti e sottoscritti dal Coordinatore o da un Segretario, allo scopo nominato dal Coordinatore, dovranno essere portati a conoscenza della popolazione a cura del Coordinatore nei modi ritenuti più opportuni; copia degli stessi dovrà essere inviata al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari *entro 10 giorni*.
9. L'Amministrazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei verbali, qualora gli stessi contengano richieste di intervento di qualunque natura a carico dell'Ente, farà conoscere le proprie determinazioni in merito.
10. *L'Amministrazione può convocare i coordinatori, autonomamente o su richiesta degli stessi, per esaminare singole problematiche o valutare l'andamento generale e la funzionalità delle Consulte.*

Art. 21

Validità delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
2. In seconda convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purché non inferiore a tre, e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
3. Le sedute della Consulta sono pubbliche, *tranne quando possono essere violati i diritti alla privacy, cioè quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.*

Art. 22

Assemblee di Frazione

1. Le Assemblee di Frazione sono composte dai soggetti indicati al precedente Art. 3.
2. Le Assemblee sono convocate dai Coordinatori delle Consulte, o da questi su richiesta di venti persone aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa. L'Assemblea della Consulta *deve essere convocata* almeno due volte l'anno.
3. Le Assemblee svolgono attività propositiva e consultiva per la Consulta.
4. Le sedute delle Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti e sono sempre pubbliche.
5. La convocazione delle Assemblee avviene con avviso pubblico in conformità a quanto avviene per le convocazioni del Consiglio Comunale.
6. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore della Consulta.

Art. 23

Durata in carica delle Consulte

1. Il mandato delle Consulte è corrispondente al mandato amministrativo, al termine del quale le Consulte restano in carica sino al momento della costituzione dei nuovi organismi.

Art. 24

Consultazione della popolazione

1. Le Consulte possono indire forme di Consultazione della popolazione della Frazione su materie di esclusiva competenza locale.
2. La Consultazione può riguardare tutta la popolazione, particolari categorie di essa, le associazioni sportive, ricreative, culturali, sindacali e professionali esistenti sul territorio della Frazione.
3. Anche per questo scopo la Consulta si avvale dell'Albo delle Associazioni presente presso l'Amministrazione Comunale.

Art. 25

Consultazioni delle Associazioni

1. La Consulta svolge nei confronti delle Associazioni attività consultiva e propositiva.
2. Le stesse Associazioni, attraverso gli organi competenti, possono chiedere di essere ascoltate dalla Consulta.

CAPO II

Tavoli di concertazione

Art. 26

Compiti e finalità

1. Saranno istituiti Tavoli di Concertazione quali "luoghi" privilegiati per la concertazione territoriale degli interventi relativi a temi di particolare interesse (sviluppo economico, politiche di integrazione sociale, ecc.).
2. Il Tavolo è strumento partecipativo e consultivo. Informa, concorda, promuove e propone azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di pianificazione, programmazione, progettazione, implementazione e valutazione delle problematiche sulle quali è chiamato a lavorare. Sviluppa riflessioni circa la domanda di servizi/interventi necessari al fine da raggiungere.
3. Il Tavolo si configura come "luogo" aperto ai soggetti interessati, per favorire l'interazione tra tutti gli Attori Sociali coinvolti.
4. Il Tavolo è finalizzato a promuovere e realizzare l'accesso e la valorizzazione delle risorse disponibili, sia a livello istituzionale sia a livello della società civile; cittadinanza attiva, intesa come costruzione di un sistema di partecipazione in cui tutta la comunità locale è chiamata a co-definire e co-valutare le politiche e gli interventi.

CAPO III

Consulte Comunali Tematiche

Art. 27

Istituzione

1. Consulta Comunale per l'Ambiente allo scopo di coinvolgere i soggetti operanti sul territorio comunale nelle proposte di politiche e programmi in campo ambientale, con il compito di:
 - a) svolgere attività propositiva e consultiva non vincolante per l'Amministrazione a tutela e valorizzazione dell'ambiente nell'ottica di fornire all'amministrazione comunale uno strumento funzionale ad una politica basata sui principi di sviluppo sostenibile;
 - b) svolgere attività propositiva e consultiva non vincolante per l'Amministrazione sui progetti che abbiano chiara e rilevante valenza ambientale e che, pertanto, l'Amministrazione stessa proporrà all'esame della Consulta;
 - b) rispondere a richieste di parere inoltrate dall'Amministrazione Comunale in relazione alle materie di competenza della Consulta e nel presentare proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nel territorio comunale;
 - c) favorire l'informazione e l'educazione ambientale sia su temi di valenza globale che locale;
 - d) interagire con associazioni, gruppi informali e singoli cittadini che si occupano dei problemi dell'ambiente al fine di avvalersi delle loro competenze ed esperienze in materia.

2. Consulta Comunale dello Sport allo scopo di rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero, con il compito di:

- a) promuovere la partecipazione e il confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città;
- b) svolgere attività propositiva e consultiva nella determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente agli Organi dell'Amministrazione Comunale;
- c) interagire con associazioni, gruppi informali e singoli cittadini che si occupano dei problemi dello sport al fine di avvalersi delle loro competenze ed esperienze in materia.

3. Consulta Comunale della Cultura quale strumento di promozione, valorizzazione e diffusione della cultura e delle tradizioni locali, con il compito di:

- a) promuovere beni culturali e Artistici esistenti sul territorio comunale;
- b) stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative rivolte al potenziamento delle attività di cultura e di spettacolo;
- c) svolgere il ruolo di coordinamento dell'associazionismo culturale presente sul territorio, esaminando le relative problematiche, promuovendo attività, nonché strategie comuni per la valorizzazione del patrimonio museale ed Artistico esistente sul territorio;
- d) interagire con associazioni, gruppi informali e singoli cittadini che si occupano di cultura al fine di avvalersi delle loro competenze ed esperienze in materia.

4. Consulta Comunale dei Cittadini Stranieri o Apolidi, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica, con il compito di:

- a) favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
- b) confrontarsi con l'amministrazione comunale sul tema dell'immigrazione e sulle condizioni di vita degli immigrati;
- c) promuovere l'informazione, l'aggregazione e il confronto con particolare attenzione ai percorsi di integrazione femminile;
- d) esprimere parere nelle materie relative all'immigrazione e al multiculturalismo ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organi istituzionali del Comune;
- e) elaborare proposte da porre all'attenzione degli organismi e dei servizi dell'amministrazione comunale;
- f) interagire con associazioni, gruppi informali e singoli cittadini che si occupano dei problemi dell'immigrazione al fine di avvalersi delle loro competenze ed esperienze in materia.

5. Consulta Comunale dei Giovani quale strumento di garanzia per una reale partecipazione della comunità giovanile alla vita amministrativa, attribuendosi il compito di individuare e proporre iniziative in favore dei giovani, con il compito di esprimere pareri su tutte le materie di competenza comunale che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile, ed in particolare:

A) collaborare alla redazione ed attuazione del programma di iniziative culturali del Comune;

B) promuovere, d'intesa con la Consulta dello Sport e nell'ambito delle disponibilità del Bilancio comunale, iniziative che riguardino:

- il tempo libero;
- l'ambiente;
- la solidarietà;
- il lavoro e formazione professionale;
- le attività creative;
- la comprensione e la prevenzione del disagio giovanile;

C) interagire con associazioni, gruppi informali e singoli cittadini che si occupano dei problemi giovanili al fine di avvalersi delle loro competenze ed esperienze in materia.

6. Consulta Comunale del Volontariato quale organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate alla crescita sociale e civile dei cittadini.

La Consulta favorisce la collaborazione ed il coordinamento delle attività di volontariato. Ad essa compete, in collaborazione con l'Ente Locale, l'individuazione dei bisogni, la promozione e la realizzazione di interventi nei vari settori della vita sociale, nei quali il volontariato dedica la propria opera. La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) promuovere attività attinenti ad informazione, formazione ed educazione socioculturale ed ambientale;
- b) promuovere attività finalizzate all'attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani, del mondo giovanile e dei diversamente abili;
- c) collaborare con gli organi comunali per la migliore gestione dei servizi pubblici;
- d) esprime pareri, suggerimenti ed osservazioni in merito ai programmi, ai piani e ai progetti dell'Amministrazione Comunale, di interesse per il mondo del volontariato e dell'associazionismo.

Art 28

Organi

1. Sono organi delle Consulte *Tematiche*:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il segretario

Art. 29

Presidente e Segretario

1. Il Presidente e il Segretario delle Consulte sono nominati, a maggioranza semplice degli aventi diritto, dall'Assemblea in occasione della prima riunione alla cui convocazione provvederà il Sindaco.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e redige l'ordine del giorno.
3. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso viene inviata al Sindaco, all'Assessore al ramo, ai Capigruppo e al Presidente della competente Commissione Consiliare.

Art. 30

Funzionamento dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere inviata ai componenti l'Assemblea e, per conoscenza, al Sindaco, almeno 5 giorni prima della seduta prevista, con allegato l'ordine del giorno da trattare.
2. In caso di particolari urgenze, può essere convocata per le vie brevi dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, rendendo noto almeno 24 ore prima l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
4. Le sedute sono pubbliche, ad esse possono essere espressamente invitati soggetti diversi dai componenti di diritto che, non avendo diritto di voto, siano considerati di supporto all'argomento in discussione.
5. All'Assemblea potranno partecipare il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali senza diritto di voto.
6. La partecipazione agli organi della Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

Art. 31

Svolgimento delle sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la metà più uno dei componenti.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32

Decadenza, dimissioni, durata in carica

1. I membri dell'Assemblea sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.
2. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo cui apparteneva il membro dimissionario o decaduto.
3. Gli organi della Consulta durano in carica fino alla fine della legislatura

Art. 33
Mezzi

Le Consulte dispongono dei seguenti mezzi forniti dal Comune:

- albo pretorio comunale;
- uno spazio sul sito internet del comune;
- casella di posta elettronica;
- locali per le riunioni.

Le Consulte si avvalgono – tramite il Presidente -per il loro funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i loro fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'assessorato di riferimento.

Art. 34
Compiti dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei verbali di cui al precedente Art. 29 qualora gli stessi contengano richieste di intervento di qualunque natura a carico dell'Ente, farà conoscere le proprie determinazioni in merito.

Art. 35
Composizione e nomina dei componenti l'Assemblea della Consulta Comunale Politiche Ambientali

1. L'Assemblea della Consulta è così composta:

a) Un rappresentante per ogni Associazione operante sul territorio dal cui statuto si evincano chiaramente le finalità di tutela e valorizzazione ambientale indipendentemente dalla collocazione della sede legale. Sono, inoltre, ammessi alla Consulta rappresentanti di associazioni ambientaliste operanti sul territorio nazionale che istituiscano circoli nel Comune successivamente all'approvazione del presente regolamento.

b) Un rappresentante designato da ciascuna Consulta di Frazione.

2. I componenti rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste di cui al punto a) vengono designati dagli organi direttivi delle Associazioni stesse, secondo le modalità previste dai propri regolamenti. I nominativi dei rappresentanti vanno comunicati in forma scritta al Sindaco entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Sindaco stesso. Il mancato rispetto di tale termine comporta la facoltà del Sindaco di escludere dalla

Consulta i rappresentanti delle associazioni ritardatarie.

3. Non possono fare parte della Consulta tra i rappresentanti delle Associazioni coloro che abbiano incarichi politici nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

4. Su specifica richiesta, la Consulta può ammettere rappresentanti di gruppi informali operanti sul territorio che si occupano di temi ambientali.

5. All'Assemblea della Consulta partecipano *il Sindaco/Assessore di riferimento* o un delegato e due consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, designati dai Capigruppo.

Art. 36
Composizione e nomina dei componenti l'Assemblea della Consulta Comunale dello Sport

1. L'Assemblea è composta da:

a) un rappresentante per ogni società sportiva operante nel territorio del Comune di Monopoli in Val d'Arno con una attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo o amatoriale;

b) un rappresentante per ogni Associazione sportiva e/o che comunque si occupa di attività sportiva;

c) un rappresentante per ogni Associazione Portatori di Handicap che organizza attività motorie sportive nel territorio comunale;

d) un rappresentante Medicina Sportiva della Asl 11;

e) un delegato dell'Istituto Comprensivo Statale del Comune;

h) un rappresentante designato da ciascuna Consulta di Frazione.

2. I rappresentati suddetti vengono designati dagli organi direttivi delle Associazioni e/o Enti cui appartengono, secondo le modalità previste dai propri regolamenti. I nominativi dei rappresentanti vanno comunicati in forma scritta al Sindaco entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Sindaco stesso. Il mancato rispetto di tale termine comporta la facoltà del Sindaco di escludere dalla Consulta i

rappresentanti delle associazioni/enti ritardatari.

3. Non possono fare parte della Consulta tra i rappresentanti delle Associazioni coloro che abbiano incarichi politici nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

4. Su specifica richiesta, la Consulta può ammettere rappresentanti di gruppi informali operanti sul territorio che si occupano di tematiche attinenti lo sport.

5. All'Assemblea della Consulta partecipano *il Sindaco/Assessore di riferimento* o un delegato e due Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, designati dai Capigruppo.

Art. 37

Composizione e nomina dei componenti l'Assemblea della Consulta Comunale Cultura

1. L'Assemblea è composta da:

- a) un rappresentante per ogni associazione culturale operante nel territorio del Comune
- b) un delegato dell'Istituto Comprensivo Statale del Comune ;
- c) un rappresentante designato da ciascuna Consulta di Frazione;
- d) il Direttore Scientifico del Museo Civico di Montopoli in Val d'Arno.

2. I componenti rappresentanti delle Associazioni vengono designati dagli organi direttivi delle Associazioni stesse, secondo le modalità previste dai propri regolamenti. I nominativi dei rappresentanti vanno comunicati in forma scritta al Sindaco entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Sindaco stesso. Il mancato rispetto di tale termine comporta la facoltà del Sindaco di escludere dalla Consulta i rappresentanti delle associazioni ritardatarie.

3. Non possono fare parte della Consulta tra i rappresentanti delle Associazioni coloro che abbiano incarichi politici nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

4. Su specifica richiesta, la Consulta può ammettere rappresentanti di gruppi informali operanti sul territorio che si occupano di temi culturali.

5. All'Assemblea della Consulta partecipano *il Sindaco/Assessore di riferimento* o suo delegato e due Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, designati dai Capigruppo.

Art. 38

Composizione e nomina dei componenti l'Assemblea della Consulta Comunale degli Stranieri e Apolidi

1. Costituiscono l'Assemblea della Consulta:

- a) i cittadini stranieri o apolidi che risiedono sul territorio del Comune che ne vorranno far parte.
- b) un rappresentante di ciascuna associazione no profit del territorio interessate alle tematiche di integrazione degli stranieri;
- c) un rappresentante designato da ciascuna Consulta di Frazione.

Saranno attivate idonee forme di pubblicità e rese note le modalità e i termini per la raccolta delle adesioni.

Relativamente al numero dei componenti di cui al punto a) ed alle modalità di elezione dell'Assemblea si rinvia agli Artt. 18 e 19 del presente Regolamento, limitando il diritto di voto ai soli cittadini stranieri residenti nel Comune.

2. Non possono fare parte della Consulta tra i rappresentanti delle Associazioni coloro che abbiano incarichi politici nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

3. Su specifica richiesta, la Consulta può ammettere rappresentanti di gruppi informali operanti sul territorio che si occupano di tematiche legate all'immigrazione.

4. All'Assemblea della Consulta partecipano *il Sindaco/Assessore di riferimento* o suo delegato e due Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, designati dai Capigruppo;

Art. 39

Composizione e nomina dei componenti la Consulta Comunale dei Giovani

1. L'Assemblea è composta:

- a) da tutti coloro che ne vorranno far parte purché abbiano un'età inferiore a 27 anni;
- b) da un rappresentante designato da ciascuna Consulta di Frazione.

2. Relativamente al numero dei componenti ed alle modalità di elezione dell'Assemblea si rinvia agli Artt. 18 e 19 del presente Regolamento, limitando il diritto di voto ai giovani residenti nel Comune che abbiano un'età inferiore a 27 anni.

3. All'Assemblea della Consulta partecipano *il Sindaco/Assessore di riferimento* o suo delegato e due

Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, designati dai Capigruppo.

Art. 40

Composizione e nomina dei componenti la Consulta del Volontariato

1. 1. L'Assemblea è composta da:

a) un rappresentante per ogni associazione di volontariato operante nel territorio del Comune iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 4 della L.R. Toscana n. 28 del 1993;

b) un delegato della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute Valdarno Inferiore;

c) Un rappresentante designato da ciascuna Consulta di Frazione.

2. I componenti rappresentanti delle Associazioni vengono designati dagli organi direttivi delle Associazioni stesse, secondo le modalità previste dai propri regolamenti. I nominativi dei rappresentanti vanno comunicati in forma scritta al Sindaco entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte del Sindaco stesso. Il mancato rispetto di tale termine comporta la facoltà del Sindaco di escludere dalla Consulta i rappresentanti delle associazioni ritardatarie.

3. Non possono fare parte della Consulta tra i rappresentanti delle Associazioni coloro che abbiano incarichi politici nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

4. Su specifica richiesta, la Consulta può ammettere rappresentanti di gruppi informali operanti sul territorio che si occupano di temi inerenti le attività della Consulta.

6. All'Assemblea della Consulta partecipano il Sindaco/Assessore di riferimento o suo delegato e due Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, designati dai Capigruppo.

Titolo IV

Entrata in vigore

Art. 41

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui l'atto deliberativo di approvazione diventa esecutivo e da tale data decorrono tutti i termini previsti dal presente regolamento.

2. A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.